

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3714

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DE LORENZO FERRUCCIO, BUFFONE, CASSANDRO,
MONACO**

Presentata il 21 ottobre 1971

Estensione dell'indennità di rischio da radiazioni prevista per i medici ospedalieri agli ufficiali medici delle forze armate

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con legge 28 marzo 1968, n. 416, venne istituita a favore dei tecnici di radiologia medica una indennità di « rischio da radiazione » nella misura unica mensile di lire 30.000, con decorrenza dal 1° gennaio 1968.

Detta indennità è stata successivamente estesa ai medici ospedalieri, esposti alle radiazioni ionizzanti, con l'accordo del 2 aprile 1970, stipulato fra la FIARO ed i Sindacati dei medici ospedalieri per regolare il trattamento economico di questo personale, in attuazione di quanto dispongono l'articolo 40, ultimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e l'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

Gli Enti ed Istituti mutualistici, peraltro, già da diversi anni corrispondevano una indennità del 10 per cento sul compenso tabellare (aumentata poi al 20 per cento dal gennaio 1971) ai medici ambulatoriali esposti al rischio di radiazioni ionizzanti, quali radiologi e specialisti in malattie polmonari, riconoscendola, altresì, nella misura del 5 per cento sul compenso tabellare, agli odontoiatri che praticano esami radiologici e nella misura del 3 per cento ai radiologi convenzionati esterni.

L'unica categoria alla quale non è stata riconosciuta questa indennità è quella degli ufficiali medici sottoposti al rischio per l'impiego di radiazioni ionizzanti, siano esse prodotte dalle normali apparecchiature radiologiche che dall'uso di radioisotopi o di altre sostanze nucleari.

La proposta di legge, che ci onoriamo di sottoporre alla vostra approvazione, ha lo scopo di eliminare questa ingiusta sperequazione di trattamento a parità di rischio.

L'onere finanziario per la corresponsione della indennità è di modesta entità, tenuto conto che essa non andrebbe concessa a tutti gli ufficiali medici, ma solo a coloro che, per le mansioni espletate, sono soggetti al rischio di radiazioni ionizzanti.

Quanto all'ammontare della istituenda indennità, abbiamo ritenuto opportuno di non prevedere una cifra determinata, ma di collegarne la misura a quella corrisposta ai medici ospedalieri, in maniera da evitare che si debba intervenire nuovamente con legge quando, per qualsiasi causa, si appaleserà l'opportunità di apportare variazioni.

In considerazione dello scopo che questa proposta di legge persegue, ci auguriamo che essa incontri l'approvazione degli onorevoli colleghi.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

A favore degli ufficiali medici delle forze armate che svolgano funzioni in dipendenza delle quali si trovano, sia pure saltuariamente, esposti al rischio di malattie o di lesioni determinate da radiazioni ionizzanti è istituita una indennità di « rischio da radiazione » nella stessa misura di quella corrisposta ai medici ospedalieri.

L'indennità di cui sopra non è cumulabile con altre eventualmente fruite a titolo di lavoro nocivo o rischioso o per proflassi.

ART. 2.

La indennità di cui all'articolo precedente è corrisposta a decorrere dal 1° gennaio 1972.

ART. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 40 milioni annui, si provvede per l'esercizio finanziario 1972 mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 2501 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario medesimo e dei capitoli corrispondenti per gli anni finanziari successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.